

COMUNE DI OPI

Provincia di L'AQUILA

T. A .S. I. – TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI

VERSAMENTO PRIMA RATA 2017

SI INFORMA che entro il 16 GIUGNO 2017 deve essere effettuato il versamento dell'ACCONTO della TASI dovuta per l'anno d'imposta 2017.

Sono soggetti passivi TASI i possessori ovvero i detentori a qualsiasi titolo di fabbricati, ed aree edificabili, come definite ai fini dell'IMU escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9;

Il pagamento "TASI" dovrà essere effettuato **in 2 rate (prima rata, 50%, entro il 16 giugno – seconda rata, a conguaglio, entro il 16 dicembre).**

E' ammesso il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno.

Il calcolo dell'imposta TASI per l'anno 2017 dovrà essere effettuato sulle seguenti aliquote **approvate dal C.C. con delibera n. 24 del 02/03/2017:**

aliquote per mille	Tipologia dell'immobile
1,50	per le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
1,50	per le unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado con base imponibile ridotta al 50%
1,50	abitazioni tenute a disposizione
1,00	fabbricati rurali ad uso strumentale
1,50	per tutti gli altri immobili ed aree edificabili

Si applica, la riduzione nella misura di due terzi per una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato.

La legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) ha introdotto la riduzione del 50% della base imponibile IMU e TASI per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado (padre e figlio o viceversa) che le utilizzano come abitazione principale.

Il beneficio si applica a condizione che:

- 1) comodatario e comodante risiedano entrambi nello stesso Comune;
- 2) il comodante (colui che concede l'immobile) non possieda altri immobili abitativi in Italia, e risieda anagraficamente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
- 3) il contratto di comodato, stipulato in forma scritta, sia stato registrato, presso qualsiasi Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale.

Per godere del beneficio il comodante ha l'obbligo di presentare la dichiarazione IMU 2017 (scadenza 30 giugno 2018) per attestare la sussistenza di tutti i requisiti di cui sopra (art. 1, comma 10).

I TERRENI AGRICOLI SONO ESCLUSI DALLA TASI

CALCOLO DELLA BASE IMPONIBILE	CATEGORIA	MOLTIPLICATORE
	A (esclusi gli A/10); C/2; C/6; C/7	160
La base imponibile TASI è calcolata nel seguente modo: (Rendita catastale + 5% rivalutazione) x moltiplicatore categoria catastale = IMPONIBILE	A/10 e D/5	80
	B	140
	C/1	55
	C/3; C/4, C/5	140
	D (escluso D/5)	65

MODALITA' DI VERSAMENTO

Mod. F24	Presso gli sportelli bancari o postali utilizzando il modello F24
Arrotondamento	Sul totale dovuto, all'euro per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 49 centesimi, ovvero all'euro per eccesso se uguale o superiore a 50 centesimi. L'imposta non è dovuta se il totale annuo è inferiore a € 12,00

CODICE CATASTALE DEL COMUNE **G079**

Codici TASI per il versamento del tributo con F24	Codici Tributo
TASI su abitazione principale e relative pertinenze	3958
TASI per fabbricati rurali ad uso strumentale	3959
TASI per le aree fabbricabili	3960
TASI per altri fabbricati	3961

Dalla residenza comunale, li

Il Responsabile del servizio